



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 24/02/2011**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 694 del 03.12.1999, della Giunta Provinciale, è stato approvato il progetto preliminare dell'opera in argomento;

Visto che il Comune di Bari, al fine di realizzare detti lavori, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03.02.2003, approvò definitivamente la variante al PRG adottata dallo stesso Comune con provvedimento n. 112 del 15.07.2002;

Visto che, successivamente, per la realizzazione di detta opera è stata attivata la procedura espropriativa, mediante le comunicazioni disposte ai sensi degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90 e mediante la riapprovazione, con provvedimento di Giunta Provinciale n. 122 del 10.05.2005, del progetto esecutivo, ai fini della dichiarazione della pubblica utilità, e della contestuale fissazione del termine entro il quale emanare il decreto di espropriazione;

Visto che con decreto n. 61 del 28.11.2006, emanato ai sensi dell'art. 22/bis comma 4, D.P.R. 327/2001 ed s.m.i., veniva disposta l'occupazione delle; aree da interessare ai lavori e la quantificazione della relativa indennità, determinata ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sulla base della relazione acquisita agli atti;

Considerato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 348 del 22.1.2007, ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 bis della Legge 359/1992 e di conseguenza l'art. 37 commi 1 e 2 del D.P.R. 327/2001;

Visto che la Legge 24.12.2007 n. 244 commi 89 e 90 modificava i criteri di determinazione delle indennità di espropriazione delle aree edificabili;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 20 del 11/03/2009 di "Approvazione della 2ª perizia di variante tecnica e suppletiva per opere di completamento";

Visto che ai sensi della normativa vigente ed in considerazione delle porzioni di aree considerate relitti acquisibili, con decreto n. 1 del 08/03/2010 è stata rideterminata l'indennità dovuta per l'esproprio delle aree interessate dai lavori in argomento;

Vista la destinazione urbanistica delle aree richiamata nell'allegato al citato decreto n. 1/2010;

Visto che a successiva notifica del decreto n. 1/2010, taluni espropriandi hanno presentato la propria dichiarazione di accettazione e la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla titolarità delle aree e sulla inesistenza di vincoli e gravami ex art. 47 D.P.R. 445/2000;

Visto che detta accettazione è irrevocabile;

Visto che, tra la documentazione prodotta da taluni espropriandi, risulta acquisita agli atti la dichiarazione ICI sul valore dichiarato di talune aree interessate dall'esproprio;

Visto che, ai sensi dei commi 7 ed 8 dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., occorre adeguare l'indennità da corrispondere al valore indicato nella dichiarazione o denuncia ICI presentata dall'espropriando;

Stante la necessità, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di disporre il pagamento delle indennità accettate;

Visto che occorre acquisire la documentazione prevista dall'art. 20 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 31/03/2010 di proroga dei termini espropriativi;

Visti i tipi di frazionamento delle aree espropriande, approvati in Giugno 2010 dall'Agenzia del territorio Ufficio Provinciale di Bari;

Visto l'unito allegato, nel quale, nella colonna denominata "Acconto delle indennità da corrispondere" sono riportate le somme da liquidare in attesa del perfezionamento della documentazione prevista dal citato art. 20, comma 8. del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il PR 327/2001 e s.m.i.;

Vista la legge Regionale 3/2005;

Vista la legge 24.12.2007 n. 244, art. 2, commi 89 e 90;

## ORDINA

ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.P.R. 327/01 come modificato dal d.lgs 27/12/2002 n. 302 ed s.m.i., il pagamento in favore degli intestatari delle aree richiamate nell' unito allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, negli importi previsti alle voci "Acconto delle indennità da corrispondere" inserite nella stessa tabella.

Le suddette somme, qualora siano corrisposte a chi non eserciti una impresa commerciale, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., saranno soggette alla ritenuta del 20% prevista ai sensi dell'art. 11 della legge 431/91 ed s.m.i.

La presente Ordinanza sarà pubblicata per estratto nel BUR Puglia ai sensi dell'art. 26 comma 7.

Il Dirigente  
Ing. Venturo Carella